

A.R.T. – Accademia di Ricerche Tributarie



DIPARTIMENTO AZIENDE n. – 1/2018 – 01/05/2018

Coordinatore scientifico e Responsabile A.R.T.: Dott. Lelio Cacciapaglia

Comitato Scientifico:

- Avv. Carlo Nocera
- Dott.ssa Marianna Annicchiarico
- Dott.ssa Paola Carosi
- Dott. Giuseppe Mercurio

Redazione: Dott.ssa Annalisa Zurlo, Dott.ssa Annalisa Talamo

Sommario

1. **Battesimo superato**
Lelio Cacciapaglia
2. **Sconto sull'energia elettrica aziendale: come ottenerlo**
Paola Carosi
3. **Costi per spese telefoniche: (quasi) mai deducibili al 100%**
Marianna Annicchiarico
4. **Svalutazione crediti: il fondo si sdoppia in contabilità**
Giuseppe Mercurio

Scopri **AGYO fatturazione:**

la tua piattaforma digitale per lo scambio di fatture elettroniche
tra **CLIENTI, FORNITORI** e **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE!**

1. Battesimo superato

Lelio Cacciapaglia

Dopo il numero zero dello scorso 1° aprile, siamo ora a regime con la nuova rivista riservata alle Aziende. In questo numero trovate tre contributi.

Il primo di **Paola Carosi** ci informa su quali sono le aziende produttive che possono richiedere al proprio gestore dell'**energia elettrica** di fatturare con l'**aliquota Iva agevolata del 10%**. Paola ci spiega anche come fare per ottenere l'agevolazione.

Il secondo contributo è di **Marianna Annicchiarico** che ci aiuta a sfatare un **falso convincimento**, vale a dire che le linee **telefoniche** dedicate al collegamento a Internet dei computer aziendali consentano la **deducibilità al 100%** dei costi di connessione. Come vedremo non è così, posto che la norma non fa distinzioni, come chiarito dall'Agenzia delle entrate.

L'ultimo articolo è di **Giuseppe Mercurio** il quale ci illustra, con l'ausilio della partita doppia, come gestire l'accantonamento al **fondo rischi su crediti**. Apprendiamo che il fondo svalutazione crediti in realtà ha un fratello quasi gemello visto che è opportuno istituire in passivo di stato patrimoniale due fondi: **uno fiscale e uno civilistico** nel quale si contabilizzano gli accantonamenti che eccedono la quota fiscalmente riconosciuta.

A tutti buona lettura e appuntamento al 1° giugno prossimo.

2. Sconto sull'energia elettrica aziendale: come ottenerlo

Paola Carosi

L'acquisto di energia elettrica utilizzata nell'attività produttiva può essere assoggettato all'aliquota IVA agevolata del 10% (in luogo del 22%) ma solo nei casi tassativamente previsti dalla norma e a condizione che ne venga fatta apposita richiesta. Non basta, infatti, che l'impresa operi in determinati settori (vedremo quali), ma è necessario che la stessa si attivi per richiederla all'ente erogatore.

Quali aziende possono chiedere l'Iva ridotta

L'aliquota IVA ridotta del 10% è fruibile per l'acquisto di energia elettrica per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (voce n. 103, Tab. A, parte III, allegata al DPR n. 633/72).

Tuttavia, capire se l'impresa rientra tra le "manifatturiere" non è agevole data la grande varietà delle tipologie di aziende rientranti nel settore: si va dalle panetterie, alle gelaterie, alle pasticcerie, che potrebbero però svolgere anche attività di vendita dei prodotti, oltre che di produzione; per arrivare alle carrozzerie, ma anche al laboratorio odontotecnico. Come si fa a comprendere se per il tipo di attività svolta si può beneficiare dell'aliquota agevolata del 10%?

Quando l'impresa è "manifatturiera"

Un aiuto alla corretta individuazione dei soggetti beneficiari è fornito dall'Agenzia delle entrate, che da tempo (era il lontano 1985) ha fornito "le prime regole" per individuare le imprese beneficiarie dell'aliquota agevolata sull'energia elettrica. Nuove regole sono state poi aggiunte per tener conto dell'innovazione tecnologica che, stimolando l'avvio di nuove attività, non contemplate nei primi chiarimenti ministeriali, ha indotto l'Amministrazione a individuare un ulteriore criterio.

Ecco, allora, il "vademecum" per individuare le imprese manifatturiere che ricadono nella platea dei possibili beneficiari dell'aliquota ridotta:

1. Innanzitutto occorre verificare se l'attività svolta rientra nella tabella dei coefficienti di ammortamento (approvata con DM 31/12/1988), nei gruppi dal IV al XV, così denominati:
 - industrie estrattive di minerali metalliferi e non metalliferi
 - industrie manifatturiere alimentari
 - industrie manifatturiere del legno

- industrie manifatturiere metallurgiche e meccaniche
 - industrie manifatturiere dei minerali non metalliferi
 - industrie manifatturiere chimiche
 - industrie manifatturiere della carta
 - industrie manifatturiere delle pelli e del cuoio
 - industrie manifatturiere tessili
 - industrie manifatturiere del vestiario, dell'abbigliamento e dell'arredamento
 - industrie manifatturiere della gomma della guttaperga e delle materie plastiche
 - industrie poligrafiche, editoriali ed affini.
2. Se l'attività esercitata non è classificabile nei predetti gruppi, non tutto è perduto poiché si dovrà adottare un ulteriore criterio e fare riferimento alla classificazione ATECO 2007, per verificare se la stessa possa rientrare nella "sezione C". Sono utili, a tal fine, anche le "note esplicative" alla citata classificazione, nelle quali è specificato che le unità manifatturiere possono:
- a) lavorare direttamente i materiali;
 - b) subappaltare una parte della lavorazione dei materiali
 - c) subappaltare l'intera lavorazione dei materiali propri e non, mantenendo la proprietà legale e i brevetti del prodotto;
 - d) portare a termine le lavorazioni subappaltate di cui sopra.

La richiesta all'azienda erogatrice della EE

Una volta accertato che l'impresa rientra tra quelle aventi titolo al beneficio (ad esempio, rientra nel gruppo V "manifatture alimentari"; oppure, non rientrando in nessun gruppo, rientra nella sezione C della classificazione ATECO 2007), è necessario presentare un'apposita richiesta scritta all'azienda erogatrice dell'energia. Il beneficio, quindi, non è automatico ma bisogna richiederlo!

Il contenuto della richiesta da presentare all'azienda erogatrice

Nell'istanza, l'impresa deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge (ad esempio, che è impresa manifatturiera in quanto rientra nel gruppo V, o nella sezione C della classificazione ATECO 2007),
- b) che l'energia elettrica sarà utilizzata nell'esercizio dell'impresa estrattiva, agricola o manifatturiera (e, quindi, per l'attività meramente produttiva).

La dichiarazione è valida fino a revoca e non deve più essere presentata fino a quando permangono le condizioni soggettive (ad esempio, relative alla qualificazione dell'impresa come "manifatturiera") e oggettive (cioè, relative all'utilizzo dell'energia elettrica nell'attività manifatturiera).

E se si esercitano più attività?

Può accadere che, oltre all'attività manifatturiera (ad esempio, di produzione dei prodotti di panetteria) sia svolta anche attività di commercio: in tal caso, è opportuno individuare un criterio certo ed oggettivo per determinare la parte di energia destinata all'attività manifatturiera (ad esempio, distinti contatori).

Se ciò non è possibile, non si può fruire dell'agevolazione, ma deve essere applicata l'aliquota ordinaria del 22% sull'intera fornitura (circolare Agenzia entrate n. 82/E/99).

Alcuni suggerimenti operativi

Deve essere controllata l'aliquota IVA applicata dall'azienda erogatrice. Possono verificarsi i seguenti casi:

1. l'utenza è fatturata al 22% ma si ritiene di rientrare nel beneficio :
 - E' opportuno presentare subito l'istanza all'azienda erogatrice.
 - E per il pregresso? Se anche nel passato l'attività era la medesima, si potrebbe presentare l'istanza, ora per allora, quindi con effetto retroattivo. Tale possibilità sembrerebbe consentita nella risoluzione n. 212/E/2008, sebbene in una fattispecie particolare: l'Agenzia aveva consentito all'impresa di presentare l'istanza, ora per allora, con la conseguenza di richiedere l'emissione delle note di variazione, di cui all'articolo 26 DPR 633/72, limitatamente alle fatture dell'ultimo anno. In ogni caso, per avere certezza sull'operato nel caso specifico, potrebbe essere utile presentare un apposito interpello alla Direzione Regionale delle Entrate (il servizio quesiti & pareri del Gruppo Progetto studio è a vostra disposizione).
2. L'utenza è fatturata al 10% e l'impresa non ha mai presentato la relativa richiesta:
 - se l'impresa acquirente ha i requisiti soggettivi e oggettivi, anche per il pregresso, per beneficiare dell'aliquota ridotta, l'istanza va presentata immediatamente, ora per allora (si veda il punto a, sopra elencato). L'istanza va presentata quanto prima anche perché, in mancanza della richiesta,

l'impresa acquirente avrebbe dovuto regolarizzare le fatture di acquisto: in caso di accertamento, potrebbe esporsi a possibili sanzioni;

- se l'impresa acquirente non ha i requisiti soggettivi ed oggettivi, anche per il pregresso, per beneficiare dell'aliquota ridotta, va comunicato per iscritto all'azienda erogatrice l'errore e la stessa dovrà provvedere ad emettere le relative note di debito.

3. Costi per spese telefoniche: (quasi) mai deducibili al 100%

Marianna Annicchiarico

Premessa

Nell'esercizio di attività imprenditoriali i costi di acquisto dei telefoni anche cellulari, le spese di consumo sostenute per la telefonia fissa e mobile, per i modem e i personal computer assumono rilevanza ai fini:

- della detraibilità IVA;
- la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e Irap.

La detrazione IVA dei telefoni fissi o cellulari

Occorre distinguere:

- telefono utilizzato esclusivamente a fini aziendali – Iva detraibile al 100%: è l'azienda che deve provare che non vi è stato neanche un minimo utilizzo per finalità non aziendali;
- telefono utilizzato sia per fini aziendali sia per uso privato – Iva detraibile al 50%: si tratta in sostanza di una detrazione forfettaria che evita all'azienda di dover dimostrare analiticamente l'utilizzo aziendale e quello per fini privati.

In alternativa, l'azienda, in via analitica, con la relativa documentazione, può calcolare le percentuali di uso aziendale e privato e detrarre l'Iva relativa all'uso aziendale rendendo indetraibile quella per uso privato. Inutile dire che quest'ultimo metodo è poco praticato a causa delle oggettive difficoltà di rendicontazione.

La percentuale di detrazione dell'IVA relativa all'acquisto dei telefoni si applica anche ai relativi costi di gestione, che comprendono i canoni di abbonamento, le spese di manutenzione, le spese di riparazione, ecc.

Costi telefonici addebitati al dipendente

Se l'azienda addebita al dipendente le spese telefoniche per l'uso privato che questi ne ha fatto, dovrà emettere a carico del dipendente una fattura con Iva al 22%:

- sia se l'addebito avviene in forma analitica (se l'azienda è in grado di individuare con esattezza le telefonate effettuate per motivi personali ed il relativo costo);
- sia se l'addebito avviene in maniera forfettaria.

Le ricariche telefoniche sono senza Iva

Se l'azienda dovesse acquistare delle ricariche telefoniche noterà che non c'è l'Iva. Infatti, per le ricariche telefoniche l'Iva è applicata secondo il sistema monofase e, pertanto, l'imposta viene assolta a monte dal gestore telefonico in qualità di produttore. Quindi, l'Iva sulle ricariche telefoniche non può essere portata in detrazione, poiché le operazioni di vendita e di distribuzione delle ricariche telefoniche sono da considerarsi fuori campo Iva.

Le spese telefoniche si deducono all'80% ai fini redditi

Occorre premettere che i costi di telefonia fissa (telefono sulla scrivania) e quelli di telefonia mobile (telefono cellulare) sono trattati nello stesso modo ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa. Più correttamente occorre parlare di costi relativi ai servizi di connessione telefonica poiché vi rientrano anche quelli, ad esempio, per la connessione ad internet dei computer.

Ebbene, tutti questi costi sono deducibili all'80%.

Si tratta di:

- spese di impiego e manutenzione
- ammortamenti
- canoni di locazione (anche leasing) e di noleggio degli apparecchi
- acquisto di modem, router Adsl e relativo software

Insomma, possiamo concludere che tutti i costi di connessione alla rete che passano su linea telefonica o linea dati sono deducibili all'80%.

Invece, i costi relativi all'acquisto del personal computer in senso stretto sono deducibili al 100%, sempre che questo non sia collegabile ad internet. Tutto ciò porta alla situazione paradossale poiché l'Agenzia delle entrate ha chiarito che in caso di acquisto di un personal computer con modem incorporato:

- i costi relativi all'acquisto del modem sono deducibili nella misura dell'80%;
- i costi relativi all'acquisto del personal computer sono deducibili al 100%.

Ne consegue che l'azienda che effettua l'acquisto si dovrebbe fare dettagliare nella fattura i singoli elementi di costo, distinguendo i costi relativi alle connessioni (ad es. per il modem integrato) o ai software di connessione, dai costi relativi al personal computer in senso stretto. Il che evidentemente non succede mai.

Quando il telefono si deduce al 100%

Il limite dell'80% non trova applicazione nei seguenti casi, le cui spese sono integralmente deducibili:

- per le imprese di autotrasporto (deducibili al 100% nei limiti di un impianto installato per ogni veicolo); le spese telefoniche eccedenti il numero dei veicoli utilizzati, sono deducibili all'80%;
- nel caso di “apparecchiature terminali” non suscettibili, in virtù delle proprie specificità tecniche, di essere utilizzate per finalità diverse da quelle esclusivamente imprenditoriali, i relativi costi sono deducibili al 100%. Si tratta, in sostanza, di telefoni che consentono di chiamare o ricevere solo numeri telefonici dell'azienda.

La deducibilità nel caso del “super-ammortamento” 2016-2017-2018

La legge di Stabilità 2016, prima, e quella di Bilancio 2017, poi, per gli acquisti di beni strumentali nuovi, acquistati dopo il 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2017, hanno consentito di dedurre il c.d. “Super ammortamento”, ossia aumentare gli ammortamenti o la quota capitale dei canoni di leasing del 40% rispetto all'ammortamento ordinario che per i telefoni si calcola con l'aliquota del 20%.

Esempio

- Acquisto telefono: costo 1.000,00 oltre Iva
- Aliquota ammortamento: 20%
- Ammortamento in contabilità: $1.000 \times 20\% = 200$
- Ammortamento deducibile: $200 \times 80\% = 160$
- Ammortamento indeducibile: $200 \times 20\% = 40$ (variazione in aumento nel modello Redditi)
- Super ammortamento: $160 \times 40\% = 64$ (variazione in diminuzione nel Modello Redditi)

La norma è stata prorogata agli acquisti effettuati nel 2018 ma il super ammortamento è stato ridotto al 30%.

Se il dipendente utilizza il proprio telefono per fini aziendali

Se l'azienda rimborsa al proprio dipendente le spese telefoniche da questi sostenute nell'interesse dell'azienda occorre distinguere:

- se il rimborso è analitico perché è possibile individuare con precisione la parte di spesa aziendale, il rimborso non forma reddito al dipendente, mentre l'azienda deduce all'80%;
- se il rimborso è forfetario l'importo corrisposto al dipendente forma reddito di lavoro dipendente e va messo in busta paga. Per l'azienda si tratta di costo del lavoro e, dunque, è interamente deducibile.

Trattamento Irap dei costi telefonici

Essendo la base imponibile Irap delle società di capitali e degli enti commerciali determinata in base alla cd. presa diretta dal bilancio, i costi telefonici devono essere assunti a fini fiscali secondo quanto contabilizzato nel Conto economico e, quindi, sono in via di principio integralmente deducibili.

Ciò significa che si deducono al 100% e non all'80% (salvo imprese in contabilità semplificata dove anche ai fini Irap la deducibilità è all'80%).

Dovremmo concludere qui, ma si impone una precisazione segnatamente per i telefoni cd. cellulari: se ai fini Iva l'azienda sceglie di detrarre l'Iva non al 100% ma al 50% o in misura diversa (si veda la prima parte del presente contributo) poiché se ne fa un uso promiscuo, allora non ci si potrà lamentare che, in caso di verifica fiscale, l'Agenzia delle entrate consideri non deducibile ai fini Irap il 50% del costo dal momento che il telefono è solo in parte inerente all'attività aziendale e in campo Irap i costi non inerenti ancorché contabilizzati non sono deducibili.

Non ne tiene conto nessuno?

Sì, certamente, ma questo non significa che l'Agenzia non l'abbia chiarito (in via generale con riferimento ai beni ad uso promiscuo).

4. Svalutazione crediti: il fondo si sdoppia in contabilità

Giuseppe Mercurio

Ai fini civilistici i crediti iscritti in bilancio devono essere annualmente adeguati al valore che ci si aspetta possa essere effettivamente realizzato; pertanto, essi devono essere eventualmente svalutati rispetto al valore di iscrizione attraverso la creazione di un “fondo svalutazione crediti” o “fondo rischi su crediti”.

Ai fini fiscali la svalutazione dei crediti è soggetta a determinate condizioni.

Dalla divaricazione tra norme civilistiche e fiscali scaturisce un doppio binario che deve essere ricomposto nel modello Redditi SC. A tal fine è opportuno distinguere anche in contabilità le svalutazioni deducibili da quelle non deducibili.

Il fondo svalutazione crediti – aspetti contabili

I crediti devono essere rilevati in bilancio secondo il valore di presumibile realizzo, dato dalla differenza tra il valore di iscrizione e il fondo svalutazione crediti. Pertanto, al 31/12 il valore di iscrizione dei crediti deve essere “aggiornato” tramite lo stanziamento in apposito fondo svalutazione, al fine di fronteggiare i rischi di perdite sui crediti.

Le condizioni per la svalutazione dei crediti

La svalutazione del credito avviene attraverso uno accantonamento al fondo svalutazione crediti se e nell'esercizio in cui:

- a) si sono già manifestati segnali di rischio di inesigibilità del credito;
- b) si ritiene probabile che il credito abbia perso valore.

La presenza dei seguenti indicatori fa ritenere probabile che un credito abbia perso valore e, dunque, comporta lo stanziamento al fondo:

- significative difficoltà finanziarie del debitore;
- una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
- l'azienda, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del proprio cliente estende a quest'ultimo una concessione che non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
- sussiste la probabilità che il cliente dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;

- sono presenti dati che indicano l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del cliente.

Verifica delle condizioni per singolo credito e/o per masse

La verifica dell'esistenza degli elementi che indicano la perdita di valore del credito è effettuata con criteri diversi a seconda della composizione del portafoglio crediti dell'azienda. In particolare la verifica va fatta in base ai seguenti criteri:

- a) **analitico** - per ogni singolo credito in presenza di un numero limitato di crediti;
- b) **per masse** - se i crediti sono numerosi e ognuno di importo non significativo;
- c) **misto** - a livello di singolo credito per i crediti di importo significativo, e a livello di portafoglio per i restanti crediti nel caso in cui i crediti sono numerosi, ma solo alcuni di questi sono di importo significativo.

I crediti di importo significativo e i crediti per i quali si sono già manifestati segnali di inesigibilità necessitano sempre di una valutazione analitica della perdita di valore da parte dell'organo amministrativo.

Gli altri crediti, invece, per i quali la stima della perdita avvenga a livello di portafoglio, potrebbero essere raggruppati per tipologia sulla base di caratteristiche statistiche di rischio di credito simili, indicative della difficoltà di recupero del credito.

In particolare, i crediti potrebbero essere, ad esempio, classificati in base alla scadenza (ma anche per settore economico, area geografica, presenza o meno di garanzie, ecc.).

Alle classi di credito così individuate l'organo amministrativo applicherà percentuali di svalutazione basate su perdite medie storicamente rilevate per quella classe di crediti.

Tab. 1

Verifica presupposti della svalutazione	Tipologia debitori	Importo del credito	% di svalutazione	Perdita di valore stimata
Analisi per singolo credito	Clienti falliti o irreperibili	25.000	100%	25.000
	Cliente X	50.000	5%	2.500
	Cliente Y	44.000	10%	4.400
Analisi per masse con applicazione di percentuali di svalutazione basate su dati storici rilevati dall'azienda	Tot. Crediti non scaduti	60.000	1%	600
	Tot. Crediti scaduti (- di 30 giorni)	30.000	3%	900
	Tot. Crediti scaduti (- di 60 giorni)	20.000	4%	800
	Tot. Crediti scaduti (- di 90 giorni)	18.000	6%	1.800
	Tot. Crediti scaduti (- di 120 giorni)	10.000	8%	800
	Tot. Crediti scaduti (- di 180 giorni)	7.000	10%	700
	Tot. Crediti scaduti (- di 270 giorni)	5.000	15%	750
	Tot. Crediti scaduti (- di 360 giorni)	4.000	20%	800
Valore dei crediti al 31/12		273.000		
Accantonamento al fondo svalutazione crediti				38.330

Particolare attenzione deve essere posta all'accantonamento al fondo svalutazione di:

- crediti assistiti da garanzie (es. pegno, ipoteca, fidejussione) – per tali crediti si deve tenere conto degli effetti dell'escussione delle garanzie (costo e probabilità di successo della garanzia);
- crediti assicurati – per tali crediti l'accantonamento al fondo è limitato alla quota non coperta dall'assicurazione.

Il fondo svalutazione (rischi) crediti – la gestione in contabilità

Al termine dell'esercizio gli amministratori devono stimare il rischio di inesigibilità dei crediti verso i clienti.

Supponiamo che gli amministratori stimino che a fronte della voce clienti iscritta in bilancio per € 10.000.000, vi siano crediti di dubbia esigibilità per € 70.000.

Conseguentemente l'azienda effettuerà il seguente articolo in partita doppia:

	<i>Stima della perdita di valore dei crediti</i>	Dare	Avere
31/12/18	Accantonamento Svalutazione crediti	70.000	
	Fondo svalutazione crediti		70.000

Dovrà però effettuarsi anche un calcolo fiscale, posto che l'articolo 106 del Tuir prevede che l'accantonamento è deducibile fiscalmente nei limiti del 5 x 1.000 del valore dei crediti iscritti in bilancio non coperti da garanzia assicurativa.

Dunque:

- $€ 10.000.000 / 1.000 * 5 = € 50.000$
- Conseguentemente l'accantonamento poc'anzi effettuato di € 70.000 è deducibile ai fini delle imposte sui redditi nei limiti di € 50.000.
- Si rende necessario, riprendere l'articolo in partita doppia ed esplicitare la parte fiscale deducibile da quella solo civilistica non deducibile.

	<i>Stima della perdita di valore dei crediti</i>	Dare	Avere
31/12/18	Accantonamento Svalutazione crediti fiscalmente deducibile	50.000	
	Accantonamento Svalutazione crediti fiscalmente NON deducibile	20.000	
	Fondo svalutazione crediti (D)		50.000
	Fondo rischi su crediti (ND)		20.000

Adoperando singoli conti appositamente codificati nel piano dei conti aziendale, il software di contabilità, se è collegato al software per la compilazione della dichiarazione dei redditi, provvederà a inserire nel Modello Redditi l'importo di € 20.000 nell'apposito rigo deputato alla variazione in aumento del reddito rendendo così indeducibile tale importo.

A questo punto occorre fare un altro calcolo sempre per necessità fiscali.

L'articolo 106 del Tuir prevede che quando il fondo svalutazione crediti ha raggiunto l'ammontare pari al 5x100 dei crediti iscritti in bilancio l'eccedenza deve essere ripresa a tassazione.

Esempio:

- L'ammontare dei crediti iscritti in bilancio al 31/12 è pari a € 10.000.000.
- Il fondo svalutazione crediti già riveniente dagli anni precedenti (la parte fiscale) è di 600.000 euro.
- Il 5 x 100 del valore dei crediti è: $10.000.000 * 5\% = 500.000$
- Posto che il fondo è di € 600.000, risulta eccedente la parte fiscalmente concessa per ben € 100.000 (600.000-500.000).

- Dunque, non solo l'eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti che in base alle stime degli amministratori è necessario effettuare (supponiamo € 30.000) non è deducibile fiscalmente nell'anno (fermo restando l'obbligo di stanziare l'accantonamento) ma addirittura occorre riprendere a tassazione € 100.000 in quanto eccedente l'ammontare consentito.

Quest'ultimo calcolo, come ovvio, deve essere fatto ogni anno perché è in funzione del valore complessivo nominale dei crediti verso clienti che cambia di anno in anno.

Quindi:

	<i>Stima della perdita di valore dei crediti</i>	Dare	Avere
31/12/18	Accantonamento Svalutazione crediti (ND)	30.000	
	Fondo svalutazione crediti (ND)		30.000

- In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi la voce di costo "Accantonamento Svalutazione crediti (ND)" in quando appositamente codificata, verrà inserita come variazione in aumento del reddito.
- Occorrerà poi, manualmente, aggiungere nel quadro RF del Modello Redditi, come variazione in aumento, l'importo di € 100.000 che rappresenta la quota del fondo rischi su crediti fiscali che accede quello consentito.

L'utilizzo del fondo svalutazione crediti

Il fondo svalutazione crediti, sia la parte fiscale sia quella civilistica, deve essere utilizzato ad ogni occasione utile per coprire le perdite certe dei crediti.

Esempio

- Supponiamo che in bilancio sia presente:
- Un fondo fiscale di € 70.000
- Un ulteriore fondo civilistico di € 30.000
- Nel corso dell'anno gli amministratori decidono di stralciare crediti verso clienti presenti nel saldo al 31/12 per complessivi € 120.000 in quanto definitivamente irrecuperabili.

	<i>Stima della perdita di valore dei crediti e perdita certa</i>	Dare	Avere
31/12/18	Fondo rischi su crediti (D)	70.000	
	Fondo svalutazione crediti (ND)	30.000	
	Perdita su crediti (D)	20.000	
	Crediti verso clienti		120.000

In sede di dichiarazione dei redditi la perdita su crediti, codificata in apposita voce del piano dei conti aziendale, non troverà alcuna allocazione tra le variazioni del reddito perché confluendo nel risultato d'esercizio è di per sé deducibile.

La parte del fondo rischi su crediti costituita negli anni mediante accantonamenti non fiscalmente dedotti (€ 30.00) deve trovare allocazione nel Modello Redditi tra le variazioni in diminuzione del reddito.

Infatti, l'importo di € 30.000:

- non è stato mai dedotto, in quanto ripreso a tassazione nel modello Redditi nell'anno in cui è stato accantonato;
- non transita a conto economico nell'anno in cui viene utilizzato in contropartita allo stralcio dei crediti persi e quindi non contribuisce a determinare il risultato del conto economico dell'esercizio.

Senza la variazione in diminuzione nel quadro RF del Modello redditi la deduzione di € 30.000 si perderebbe per sempre.

Appuntamento al prossimo 1° giugno,
 ma in caso di necessità ed urgenza ci faremo vivi con...

CODICE ROSSO!!!

[Torna al Sommario](#)